

della pensione comincia dal giorno della domanda, non dal giorno della legge.

L'articolo 2º di questa legge sarebbe quindi così concepito:

“ La presente legge avrà effetto dal giorno della sua promulgazione. ”

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Chinaglia, relatore. La Commissione accetta pienamente la formola indicata dall'onorevole ministro delle finanze.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli interni.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. A parte la convenienza di stabilire il giorno nel quale la legge avrà applicazione, noi crediamo che sia necessaria qualche altra statuizione; e sarebbe questa.

Qui si parla in genere di individui ai quali si estenderà il beneficio della legge del 1885. Ma è necessario che per la sua applicazione vi siano anche delle norme speciali; di guisa che noi faremmo un'altra proposta la quale, ove la Camera l'accettasse, costituirebbe l'articolo secondo e però diverrebbe terzo l'articolo proposto dal mio collega ministro delle finanze.

Dunque la nostra proposta, ossia il nuovo articolo secondo, verrebbe così redatta: “ Col regolamento da approvarsi per decreto reale saranno stabilite le norme per l'esecuzione della presente legge. ”

La Camera ne capisce l'importanza.

Bisogna che ogni individuo il quale pretende al beneficio che stiamo per sanzionare provi di possedere le condizioni necessarie per ottenerlo.

Ora siccome la Camera non può emanare un regolamento che determini tali condizioni, bisogna ch'essa lasci al potere esecutivo la facoltà di formularle mercè disposizioni che sarebbero con decreto reale approvate.

Chinaglia, relatore. Benissimo.

Presidente. Debbo comunicare alla Camera il seguente articolo addizionale proposto dall'onorevole Valle:

“ Le suddette disposizioni sono pure applicabili a coloro, che, giunti a Talamone dal continente per unirsi alla spedizione dei Mille, militarono per ordine del generale Garibaldi sotto il colonnello Zambianchi, e quindi presero parte alla campagna del 1860-61. ”

La Commissione accetta questa proposta?

Chinaglia, relatore. L'onorevole Valle aveva presentato la sua proposta anche alla Commissione; senonchè, siccome essa usciva dai limiti del mandato deferitoci, il quale, come ho detto poc'anzi, si restringeva puramente a quei volontari che hanno militato sotto gli ordini del colonnello Sgarallino, così la Commissione, non ha potuto tenerne conto.

Ma, avendo avuto occasione di esaminare la natura ed il valore dei titoli, in forza dei quali i volontari cui accenna la proposta dell'onorevole Valle domandavano essi pure di essere compresi in questo disegno di legge, la Commissione può assicurare che tali titoli hanno il carattere di una perfetta equipollenza con quelli presentati dai volontari di Talamone comandati dallo Sgarallino.

Tanto gli uni quanto gli altri mossero per imbarcarsi sui vapori che dovevano condurre la gloriosa spedizione dei Mille; tanto gli uni quanto gli altri, trovatisi a Talamone, si unirono alla colonna del colonnello Zambianchi e fecero poi le campagne del 1860 e 1861.

È evidente che, identica essendo la posizione giuridica di questi volontari, ciò che si dà agli uni non si potrebbe negare agli altri. Per questi motivi la Commissione, visto anche che dai documenti offerti non si tratterebbe che di tre soli volontari, non ha alcun motivo di opporsi alla proposta fatta dall'onorevole Valle.

Presidente. L'onorevole Valle ha facoltà di parlare.

Valle. Dopo le parole dette dall'onorevole relatore poco mi resterebbe a dire, ma voglio aggiungere qualche cosa per meglio chiarire alla Camera la posizione di quei volontari che prego la Camera di prendere in considerazione.

La spedizione dei Mille mosse da Quarto, dovè far sosta a Talamone per provvedere di combustibile i vapori sui quali era imbarcata. Profittarono di questa sosta dodici o quindici giovani della Maremma, i quali, recatisi a Talamone, domandarono al generale Garibaldi di essere imbarcati. Di questi, sei furono infatti imbarcati, e presero parte alla spedizione dei Mille; ma agli altri fu imposto dal generale stesso di scendere dai piroscafi, e servire di guida al colonnello Zambianchi che doveva recarsi sul territorio pontificio. Ubbidirono essi, quantunque a malincuore, al supremo comando, e si posero agli ordini del colonnello Zambianchi. Ma non appena dispersa la colonna alle Grotte, non tardarono un momento a correre a Livorno, e imbarcarsi di nuovo per raggiungere il generale Garibaldi in Sicilia, col quale fecero l'intera cam-